

DELIBERAZIONE 21 APRILE 2016

186/2016/R/GAS

RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI NELLA RTDG, CON RIFERIMENTO ALLA COMPONENTE UG₃ DELLA TARIFFA OBBLIGATORIA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 aprile 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2014, 134/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 134/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 367/2014/R/GAS è stata approvata la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019;

- a seguito di un errore materiale le disposizioni di cui alla deliberazione 134/2014/R/GAS, in relazione alla componente UG_3 della tariffa obbligatoria, a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione, non sono state integrate nella RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla correzione degli errori materiali riscontrati nella RTDG, con riferimento alle disposizioni in materia di componente UG_3 della tariffa obbligatoria

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni in materia di componente UG_3 della tariffa obbligatoria

1.1 All'articolo 40, comma 3, della RTDG, la lettera h) è sostituita dalla seguente lettera:

“h) UG_3 , espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo, pari alla somma degli elementi:

- i. UG_{3INT} , a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione di cui all'articolo 12bis del TIMG;
- ii. UG_{3UI} , a copertura degli oneri connessi a eventuali squilibri dei saldi dei meccanismi perequativi specifici per il FD_D , di cui all'articolo 37 del TIVG, e degli oneri della morosità sostenuti dai fornitori di ultima istanza, limitatamente ai clienti finali non disalimentabili;
- iii. UG_{3FT} , a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori del sistema di trasporto ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 363/2012/R/GAS;”.

1.2 All'articolo 77, comma 2, della RTDG, le parole “dalla componente UG_3 , di cui al comma 40.3, lettera h)” sono sostituite dalle parole “dall'elemento UG_{3INT} , di cui al comma 40.3, lettera h), punto i), della componente UG_3 ”.

1.3 All'articolo 78, comma 2, della RTDG, le parole “dalla componente UG_3 , di cui al comma 40.3, lettera h)” sono sostituite dalle parole “dall'elemento UG_{3UI} , di cui al comma 40.3, lettera h), punto ii), della componente UG_3 ”.

Articolo 2
Disposizioni finali

2.1 Il presente provvedimento e la versione aggiornata della RTDG sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni